



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 10 bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che dispone *“misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta”*;

VISTO il comma 1 del citato articolo 10 bis che incrementa il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di 1,2 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024 al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico;

VISTO il comma 2 dell'articolo 10 bis che destina le risorse in parola al raggiungimento dell'obiettivo *“di miglioramento del rapporto tra numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locali accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale di posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente”*;

VISTO il comma 3 dell'articolo 10 bis che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevista intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 maggio 2024, *“sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico”* per garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico e *“le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;

VISTO il comma 5 dell'articolo 10 bis che prevede che i siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale sono tenuti ad indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta ed alle persone con disabilità;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1107/2006, che qualifica le *“persone con disabilità”* o *“persone a mobilità ridotta”* come: *“qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione*



richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona”.

TENUTO CONTO che per la predisposizione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 10 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, è necessaria una istruttoria congiunta con le Regioni e le Province autonome al fine di acquisire la prescritta Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto, in ogni caso, dei lavori attualmente in corso per determinare i livelli adeguati di servizio, secondo la procedura di cui all'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

CONSIDERATO che il termine del 31 maggio 2024 per l'emanazione del presente decreto non ha carattere perentorio;

CONSIDERATO che al fine di migliorare il rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale di posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente è necessario prendere a riferimento i dati disponibili inerenti i posti offerti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 10 bis del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145;

TENUTO CONTO che i dati disponibili in argomento sono riferiti all'esercizio 2023;

TENUTO CONTO altresì che nelle more della determinazione dei livelli adeguati di servizio di cui all'articolo 27, comma 6, del decreto-legge n.50 del 24 aprile 2017, è opportuno prevedere un incremento progressivo dei “posti offerti” nell'esercizio 2023 a decorrere dal secondo semestre 2024;

CONSIDERATO che nelle more della determinazione dei livelli adeguati di servizio di cui all'articolo 27, comma 6, del decreto-legge n.50 del 24 aprile 2017, al fine di non vanificare le finalità dell'articolo 10 bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, è opportuno prevedere l'incremento dei “posti offerti” con percentuale uniforme per tutti i servizi;

VISTA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano acquisita in data 28 novembre 2024.

DECRETA

Art. 1

(Dati istruttori per la verifica dell'incremento dei posti per km riservati ai disabili)

1. Ai fini della ripartizione tra le Regioni a Statuto ordinario delle risorse stanziati dall'articolo 10 bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, sono presi a riferimento, a decorrere dal secondo semestre 2024, i posti offerti, sui mezzi di trasporto pubblico locale, alle persone a mobilità ridotta nell'esercizio 2023.



2. I dati relativi ai posti offerti alle persone a mobilità ridotta sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui al comma 1 sono comunicati dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale all'Osservatorio entro i termini di seguito riportati:

- entro il 20 dicembre 2024, i dati, per tipologia di servizio, dei posti offerti nell'esercizio 2023;
- entro il 20 dicembre 2024, i dati dell'incremento programmato dei posti offerti per il secondo semestre 2024;
- entro il 30 settembre 2025, e, a decorrere da tale data, entro il 30 settembre di ciascun anno, i dati dei posti offerti effettivamente nell'esercizio precedente.

3. L'offerta dei posti destinati alle persone a mobilità ridotta deve essere incrementata annualmente sull'intera offerta dei servizi di trasporto pubblico locale regionale almeno dello 0,5% e, complessivamente, almeno del 2% entro la fine del 2026, rispetto ai posti offerti nell'esercizio 2023.

4. In sede di prima ripartizione, relativa all'anno 2024, sarà preso in considerazione l'incremento programmato dei posti offerti per il secondo semestre 2024.

5. A decorrere dal 2027 la produzione di posti offerti riservati ai disabili deve essere uguale o maggiore a quella del 2026.

6. Il mancato raggiungimento da parte della singola Regione dell'incremento o del mantenimento dei posti offerti nei termini riportati ai commi precedenti non consente l'assegnazione alla medesima Regione del contributo di cui al successivo articolo 2, nell'anno di rendicontazione della produzione dell'anno precedente.

Art. 2

(Ripartizione del contributo)

1. La quota aggiuntiva del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, è ripartita, nelle more della determinazione dei livelli adeguati di servizio di cui all'articolo 27, comma 6, del decreto-legge n.50 del 24 aprile 2017, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020, nell'ambito del medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

